



COMUNE DI BARRAFRANCA

Provincia di Enna

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 4 DEL 01/02/2018

OGGETTO: Comunicazioni del Presidente.

L'anno duemiladiciotto il giorno uno del mese di Febbraio nella solita sala delle adunanze, in seguito a regolare invito, si è riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei seguenti Consiglieri

1) Tambè	Alessandro	9) Flammà	Danila	assente
2) Perri	Clorinda	assente	10) Di Dio	Giovanni
3) Cunia	Salvatore	assente	11) Baglio	Katia
4) Ferrigno	Fabrizio	12) Alessi Batù	Vanessa	assente
5) Zuccalà	Calogero	13) Cumia	Kevin	assente
6) Strazzanti	Stella	14) Vetriolo	Giuseppe	
7) Patti	Giovanni	15) Ferrigno	Giuseppe	
8) Strazzante	Michela	assente	16) Barresi	Jasmine

Presenti n. 10

Assenti n. 6

Scrutatori: Barresi Jasmine

Ferrigno Fabrizio

Strazzanti Stella

Presiede il Presidente Di Dio Giovanni

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Anna Giunta

Dato atto che il numero dei presenti é legale, a termine dell'art. 21 della L.R. 01.09.1993 n. 26, il Presidente dichiara aperta la seduta.

Il Presidente dà lettura delle seguenti comunicazioni:

1. Determinazione del Sindaco avente ad oggetto: "Nomina presidente Osservatorio Diga Olivo";
2. Nota del Segretario Generale, prot. n. 20 del 9/01/2018, avente ad oggetto: "Adempimenti relativi alla revisione straordinaria delle partecipazioni"
3. nota della Resp. Servizi Finanziari, prot. n. 33 AA.GG. Del 17/01/2018, avente ad oggetto: "Insediamento del collegio dei revisori dei conti – trasmissione verbale n. 1 dell'11/01/2018";
4. Nota del Segretario Generale, prot. n. 35 del 17/01/2018, avente ad oggetto: "gestione del servizio idrico integrato – Effetti della Sentenza della Corte Costituzionale n. 93/2017, depositata il 4 maggio 2017"
5. nota prot. n. 235 dell'1/02/2018 a firma di Vincenzo Pace avente ad oggetto: "Dimissioni da Esperto del Sindaco";
6. nota prot. n. 234 dell'1/02/2018 a firma del Prof. Giovanni Nicolosi avente ad oggetto: "Dimissioni dall'incarico di Esperto del Sindaco per gli AA.GG."

Sulla **nota del Segretario Generale, prot. n. 35 del 17/01/2018**, interviene il **Consigliere Tambè** il quale ritiene che su questo tema si debba aprire un dibattito all'interno dei partiti e con la collettività per chiarire ogni aspetto. Occorre convocare un Consiglio Comunale ad hoc per approfondire l'argomento. Afferma che il M5S ha condotto e porta sempre avanti una battaglia per l'acqua pubblica. Si deve cercare di comprendere cosa è rimasto in vita della Legge regionale dichiarata incostituzionale per verificare i compiti e gli obblighi in capo ai Comuni, tenuto conto che questo Comune fa parte dell'ATO idrico ma non ha ceduto le reti.

Sulle dimissioni dei due esperti del Sindaco interviene il **Consigliere Tambè** il quale dice: che bisogno c'era di portare alle dimissioni come assessori e per poi nominarli esperti del Sindaco. Si tratta di una considerazione politica, prende atto delle dimissioni che poi verranno analizzate.

La Consigliera Baglio: visto l'effetto deterrente delle mozioni che presenta preannuncia che ne presenterà una sulla nomina dell'Energy Manager.

Il Consigliere Zuccalà rileva che non sono specificate le motivazioni e che chiederà chiarimenti al Sindaco.

Il Sindaco ringrazia gli esperti e rileva che non vi è una connotazione politica ma si amplia la partecipazione politico-amministrativa nell'ente. Trattandosi di incarichi a titolo gratuito non vi è stato alcun effetto sul bilancio. Le dimissioni sono state un atto volontario, si tratta di persone di spessore che hanno contribuito alla crescita culturale del nostro territorio, non ci sono motivi politici. La nomina degli esperti è una prerogativa del Sindaco su persone che hanno i titoli e i requisiti per farlo. Elenca le competenze del prof. Giovanni Nicolosi e del maresciallo Vincenzo Pace.

(Si dà atto che alle ore 17,43 entra in aula il Consigliere Cumia Salvatore)

Continua il Sindaco dicendo che forse chi ha presentato la mozione è troppo giovane per comprendere le qualità del Maresciallo Pace che ha portato avanti azioni contro la mafia ed ha rivestito il ruolo di Pubblico Ministero a Enna. Conclude ringraziando entrambi per la collaborazione ricevuta a vario titolo.

Il Presidente del Consiglio: la mozione è inserita nel prossimo punto all'ordine del giorno e, tenuto conto che impegna il Sindaco a revocare la nomina degli esperti, venuta meno la condizione con le dimissioni, propone di continuare con l'analisi politica in questo punto in quanto è tecnicamente impossibile votare la mozione.

Il **Consigliere Zuccalà**: il Presidente è in errore in merito all'iter procedurale in quanto nella mozione si chiede di revocare le determinate sindacali anche in presenza delle dimissioni.

Il **Sindaco**: con le dimissioni decade l'atto di nomina.

Su invito del Presidente, il **Segretario generale** spiega che con la dimissioni l'atto non produce più effetti e, quindi, non si può revocare.

Il **Consigliere Zuccalà** chiede al Segretario Generale se dopo le dimissioni è possibile votare la mozione.

Il **Segretario Generale** ribadisce che non si può revocare un atto che non produce effetti. Fa presente che la mozione è un atto di indirizzo politico che non produce effetti giuridici e che, in ogni caso, non è suo compito stabilire se la mozione debba essere trattata e votata proprio perchè è un atto meramente politico.

Il **Presidente**: si intendeva non fare votare un atto che giuridicamente non vale nulla, pur garantendo alle forze politiche di esprimersi. Considerato che si chiede di trattarla, la mozione verrà trattata.

Il **Consigliere Ferrigno F.**: in merito al Servizio idrico integrato, dichiara di essere favorevole a discuterne e spiega che il Sindaco ha rilasciato dichiarazioni in merito alla posizione favorevole pubblica. Richiama la deliberazione di Consiglio Comunale con la quale si è deciso di non trasferire il servizio all'ente gestore.

In merito agli esperti del Sindaco rileva che le dimissioni sono motivate da motivi personali. Concorde con quanto espresso dal Presidente in quanto si poteva aprire la discussione ma il Sindaco non può fare niente.

Il **Presidente** precisa che le dimissioni sono motivate da motivi personali e familiari.

Il **Consigliere Patti** dice di essere favorevole all'acqua pubblica. Sugli esperti ritiene che in presenza delle dimissioni la mozione non dovrebbe essere trattata.

Il Consigliere Ferrigno G.: dice che vanno ringraziati gli esperti ma le dimissioni suonano male, c'è qualcosa che non va. Le dimissioni si potevano presentare dopo la votazione della mozione se non c'era niente di male. Sull'acqua pubblica dice che non si tocca!

Il **Consigliere Vetriolo**: in merito al servizio idrico dice che è l'unico comune della provincia di Enna a non fare parte dell'Ato idrico, grazie ad una battaglia per l'acqua pubblica. Sulla relazione del Segretario vi sono spunti di riflessione sui quali si devono investire tutte le forze politiche, fermo restando che l'acqua va mantenuta pubblica.

Ringrazia il prof. Nicolosi e il Maresciallo Pace per il contributo e si augura che possano continuare a collaborare. Ritiene che l'oggetto del contendere sia venuto meno con le dimissioni e quindi la mozione non dovrebbe essere trattata.

La **Consigliera Baglio**: anche se sono state presentate le dimissioni la determina deve essere eliminata dal mondo giuridico.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

F/to. Dott. Giovanni Di Dio

IL CONSIGLIERE ANZIANO

F/to. Dott. Tambè Alessandro

IL SEGRETARIO GENERALE

F/to . Dr.ssa Giunta Anna

Pubblicato all'Albo Pretorio On Line di questo Comune in data _____ e per quindici giorni consecutivi.

Barrafranca,

IL SEGRETARIO GENERALE

IL MESSO COMUNALE

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

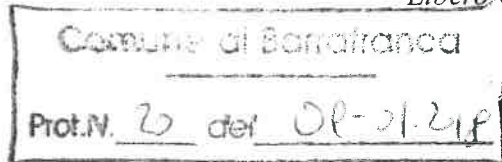
Barrafranca, _____

IL SEGRETARIO GENERALE



COMUNE DI BARRAFRANCA

Libero Consorzio Comunale di Enna



Al Sig. Presidente del Consiglio Comunale

e. p.c.

Al Sig. Sindaco

Alla Responsabile del Settore I

L O R O S E D E

Oggetto: Adempimenti relativi alla revisione straordinaria delle partecipazioni

In merito alla revisione straordinaria delle società partecipate, si trasmette la nota del MEF – Direzione Tesoro prot. n. 21/12/2017, assunta al nostro prot. n. 10 del 2/01/2018, con la quale si chiedono notizie in merito all'adozione dell'atto deliberativo da parte di questo Comune.

Con la presente si rappresenta la necessità che il Consiglio comunale proceda in tempi brevi all'esame ed approvazione della proposta di deliberazione trasmessa nel mese di settembre 2017 dalla Responsabile del Settore I, al fine di comunicare gli esiti della revisione al MEF, che ha reso nuovamente disponibile la funzionalità dell'applicativo per la trasmissione dei dati.

Barrafranca, 9 gennaio 2018

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Anna Giurta



Ministro

dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DEL TESORO

DIREZIONE VIII
VALORIZZAZIONE DELL'ATTIVO
E DEL PATRIMONIO PUBBLICO
UFFICIO IV

Alla C.A. Responsabile delle partecipazioni societarie

Documento firmato digitalmente inviato a mezzo PEC

Oggetto: Revisione straordinaria delle partecipazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 24 del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, recante "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica".

In base all'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP), ciascuna amministrazione pubblica, entro il 30 settembre 2017, era chiamata a effettuare, con provvedimento motivato, la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle da alienare o da assoggettare alle misure di razionalizzazione di cui all'articolo 20, commi 1 e 2, del TUSP.

L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, doveva essere comunicato al MEF, entro il 31 ottobre 2017 (scadenza poi differita al 10 novembre 2017), esclusivamente secondo le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, vale a dire tramite l'applicativo *Partecipazioni* del Portale Tesoro <https://portaletesoro.mef.gov.it/>.

A seguito delle verifiche effettuate, è emerso che codesta Amministrazione non risulta avere effettuato la comunicazione in oggetto.

Si ricorda che, a carico delle Amministrazioni che non hanno adottato l'atto ricognitivo nei termini di legge, è prevista, in base all'articolo 24, comma 5, del TUSP, la sospensione dell'esercizio dei diritti sociali nei confronti delle società partecipate e, salvo in ogni caso il potere di alienare le partecipazioni, le medesime sono liquidate in denaro in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile.

Nel comunicare che, a partire dal 2 gennaio 2018, nel citato applicativo le funzionalità per l'acquisizione degli esiti della revisione straordinaria saranno di nuovo disponibili, si invita codesto Ente a procedere con sollecitudine a effettuare il richiamato adempimento, secondo le modalità sopra indicate.

Da ultimo, si precisa che le istruzioni per la comunicazione dell'esito della revisione straordinaria sono scaricabili dal sito *internet* del Dipartimento del Tesoro e dalla *home page* dell'applicativo Partecipazioni.

IL DIRIGENTE GENERALE

Bruno Mangiatordi

Provato alquid, ne de iis



Si prega di non inviare e-mail di risposta o richieste di informazioni alla casella di posta elettronica certificata da cui la presente lettera è stata trasmessa.

Quesiti specifici per la comunicazione dei dati possono essere inviati all'indirizzo email:

datirevisionestraordinaria@mef.gov.it.

Per chiarimenti sulle questioni legate alle modalità attuative del provvedimento, è possibile inviare una email all'indirizzo: dir8.dt.monitoraggio@mef.gov.it

Richieste di assistenza tecnica possono essere inoltrate dalla home page del Portale Tesoro <https://portaletesoro.mef.gov.it> accedendo alla funzione di "Richiesta di Assistenza" della sezione "Supporto all'Utente del Portale".



Comune di Barrafranca

Provincia di Enna

lgm

C.a.p. 94012 - Cod. Fis. 80003210863 - P. IVA 00429180862 - Tel. 0934-496011

I SETTORE – SERVIZI FINANZIARI

Prot. N. :

Comune di Barrafranca

Barrafranca li 17/01/2018

Allegati:

AA.GG
Prot.N. 33 del 17/01/18

Risposta al foglio del:

Al Presidente del Consiglio
Sede

n.:

OGGETTO: Insediamento del Collegio dei Revisori dei conti – Trasmissione copia verbale n. 1 del 11/01/2018.

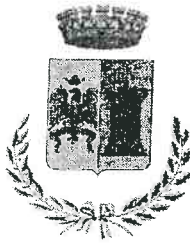
Per opportuna conoscenza si trasmette copia del **Verbale n. 1 del 11/01/2018**, sottoscritto dal Presidente e dai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti.

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.



Il Responsabile dei Servizi Finanziari
Dott.ssa G. Crescimanna

[Handwritten signature]



Comune di Barrafranca

Libero Consorzio Comunale di Enna

Collegio dei revisori dei conti

Prot. n. _____
del _____

VERBALE n. 1 del 11/01/2018

Oggetto: INSEDIAMENTO DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

L'anno **duemiladiciotto**, addì **11 Gennaio** alle ore **15,30**, presso il Gabinetto del Sindaco, alla presenza del Prof. Fabio Arnaldo Ettore Accardi – Sindaco; del Segretario Comunale dott.ssa Anna Giunta e della Dott.ssa Giuseppina Crescimanna – dirigente del Settore Finanze, si è insediato il Collegio dei Revisori Dei Conti nelle persone: Dott. Pino Erba – Presidente del Collegio, Dott. Li Petri Antonino - componente, Dott. Calogero Greco - componente, i quali hanno reso le dichiarazioni previste dalla legge e si sono insediati in data odierna.

Preliminarmente si dà atto che ciascun componente ha reso la dichiarazione di accettazione dell'incarico e che in base alle dichiarazioni rese per ciascuno di essi, sono presenti i requisiti per poter svolgere l'incarico affidatogli e non ricorrono alcuna delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità previste dalla normativa vigente.

Si dà atto della validità della costituzione del Collegio dei Revisori dei Conti e del suo regolare insediamento. Il Presidente nell'anticipare la massima collaborazione con tutti gli organi istituzionali, passa a chiedere la seguente documentazione:

1. La deliberazione di C.C. del dissesto finanziario dell'Ente;
2. La relazione del revisore unico allegata alla delibera del dissesto finanziario;
3. La relazione sullo stato di salute finanziario dell'Ente alla data odierna;
4. Il parere sul riaccertamento straordinario dei residui al 01/01/2015;



Comune di Barrafranca

Libero Consorzio Comunale di Enna

5. Ultima Verifica di cassa.

Infine sempre nell'ambito dell'attività iniziali, il Collegio chiede la seguente documentazione:

- 1. Statuto*
- 2. Regolamento contabile vigente;*
- 3. Regolamento delle spese economali con elenco nominativi degli agenti contabili di fatto e di diritto;*
- 4. Convenzione Tesoriere;*
- 5. Ultimo bilancio consuntivo di esercizio approvato;*

*Non essendovi altre questioni da trattare, la riunione termina alle ore 18,00
previa stesura del presente verbale.*

Letto, approvato e sottoscritto

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Presidente Dott. Pino Erba

Componente Dott. Calogero Greco

Componente Dott. Li Petri Antonino



l-mare

Comune di Barrafranca

Libero Consorzio Comunale di Enna

Prot. n. 35 del 17/01/18

Al Sig. Sindaco

Al Sig. Presidente del Consiglio

Al Responsabile del Settore IV

Alla Responsabile del Settore I

LORO SEDE

Oggetto: gestione del servizio idrico integrato – Effetti della Sentenza della Corte Costituzionale n. 93/2017, depositata il 4 maggio 2017

Il Comune di Barrafranca, ricadente nell'Ambito Territoriale Ottimale di Enna ATO n. 5, non ha trasferito nel 2005 la gestione del SII alla società AcquaEnna s.p.a.

Invero, questo ente ha gestito il servizio idrico integrato nell'ambito del proprio territorio in forma diretta ed ha provveduto alla fatturazione e riscossione della tariffa.

Tale sistema di gestione è stato di recente legittimato dalla L.R. 11 agosto 2015 n. 19 che all'art. 4 comma 7 ha previsto: «*Al fine di salvaguardare le forme e le capacità gestionali esistenti, i comuni possono provvedere alla gestione in forma diretta e pubblica del servizio idrico...*»

La legge regionale n. 19/2015 è stata impugnata in più parti dal Governo Nazionale dinanzi la Corte Costituzionale con il ricorso iscritto al n. 99 del Reg Ric. del 22/10/2015.

La Corte Costituzionale con la Sentenza n. 93/2017, depositata in Cancelleria il 4 maggio 2017:

- 1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, commi 2 e 3, della legge della Regione siciliana 11 agosto 2015, n. 19, recante «Disciplina in materia di risorse idriche»;
- 2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 4, lettera a), della legge reg. Sicilia n. 19 del 2015;
- 3) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 7, della legge reg. Sicilia n. 19 del 2015;
- 4) dichiara in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma 6, della legge reg. Sicilia n. 19 del 2015;
- 5) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 8, della legge reg. Sicilia n. 19 del 2015;
- 6) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 3, lettera i), della legge reg. Sicilia n. 19 del 2015;
- 7) dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 11, 5, comma 2, e 7, comma 3, della legge reg.

Sicilia n. 19 del 2015:

8) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 6, della legge reg. Sicilia n. 19 del 2015;

9) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 12, della legge reg. Sicilia n. 19 del 2015;

10) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, lettera c), della legge reg. Sicilia n. 19 del 2015, promossa in riferimento agli artt. 3, primo comma, 42, terzo comma, 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché all'art. 14 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), del Presidente del Consiglio dei ministri indicato in epigrafe.

Nel merito, la Corte Costituzionale ritiene che la competenza legislativa in materia di servizi Pubblici Locali sia dello Stato e, quindi anche il sistema di gestione del servizio idrico integrato, mentre la Regione Siciliana ha una competenza residuale in materia.

Nello specifico della gestione diretta del servizio è stato impugnato l'art. 4, comma 7, il quale prevedeva: *«Al fine di salvaguardare le forme e le capacità gestionali esistenti, i comuni possono provvedere alla gestione in forma diretta e pubblica del servizio idrico, in forma associata, anche ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, attraverso la costituzione di sub-ambiti ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera i), composti da più comuni facenti parte dello stesso Ambito territoriale ottimale, che possono provvedere alla gestione unitaria del servizio».*

Per violazione delle seguenti norme:

- l'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., in riferimento all'art. 149-bis del d.lgs. n. 152 del 2006, il quale esclude la possibilità di una gestione diretta del servizio;

- l'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., in quanto, consentendo la costituzione di sub-ambiti, si porrebbe in contrasto con gli artt. 147, 149-bis e 172 del d.lgs. n. 152 del 2006, e 3-bis, comma 1, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14 settembre 2011, n. 148, i quali mirano ad assicurare l'unicità della gestione per ciascun ambito territoriale ottimale e l'integrazione-verticale e orizzontale dei servizi: l'art. 14, primo comma, dello statuto della Regione siciliana; gli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in riferimento agli artt. 14 e 106 del TFUE.

La Corte Costituzionale ha accolto tutte le censure formulate dal Governo - riferite, sia alle modalità di affidamento del servizio, in quanto se ne autorizza la gestione diretta, pubblica e in forma associata, sia alla frammentazione dell'unicità della gestione che consegue alla costituzione di sub-ambiti.

La Corte ha ritenuto la disposizione regionale in contrasto con l'art. 149-bis del d.lgs. n. 152 del 2006, il quale, nel rispetto del «principio di unicità della gestione per ciascun ambito territoriale ottimale», non contempla la possibilità per i singoli comuni di associarsi autonomamente per la gestione diretta del servizio idrico «al fine di salvaguardare le forme e le capacità gestionali esistenti». Come più volte ricordato, la disciplina concernente le modalità di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica va ricondotta all'ambito della tutela della concorrenza, «tenuto conto degli aspetti strutturali e funzionali suoi propri e della sua diretta incidenza sul mercato» (sentenze n. 134 del 2013 e n. 325 del 2010), e quindi rientra nella potestà legislativa esclusiva dello Stato.

Consentendo la costituzione di sub-ambiti, inoltre, la norma regionale impugnata viola anche sotto un altro profilo la riserva statale di disciplina delle materie della «tutela della concorrenza» e della «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema». La soluzione adottata dal legislatore regionale si pone invero in contrasto insanabile con l'invocata normativa interposta, costituita dall'art. 147 del d.lgs.

n. 152 del 2006, il quale, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dall'art. 2, comma 13, del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 (Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale), prevede che i servizi idrici sono organizzati sulla base degli ambiti territoriali ottimali definiti dalle regioni in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche), e che le regioni possono modificare le delimitazioni degli ATO per migliorare la gestione del servizio idrico integrato, purché ne sia assicurato lo svolgimento secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto dei principi, rilevanti in questa sede, di unitarietà della gestione e superamento della frammentazione verticale delle gestioni, nonché di adeguatezza delle dimensioni gestionali in base a parametri fisici, demografici e tecnici.

Ha chiarito, inoltre, che la disciplina diretta al superamento della frammentazione verticale della gestione delle risorse idriche, con l'assegnazione a un'unica Autorità preposta all'ambito delle funzioni di organizzazione, affidamento e controllo della gestione del servizio idrico integrato, è ascrivibile alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza, essendo essa diretta ad assicurare la concorrenzialità nel conferimento della gestione e nella disciplina dei requisiti soggettivi del gestore, allo scopo di assicurare l'efficienza, l'efficacia e l'economicità del servizio (sentenze n. 325 del 2010 e n. 246 del 2009). Al contempo, la stessa disciplina ricade nella sfera di competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente in quanto «l'allocazione all'Autorità d'ambito territoriale ottimale delle competenze sulla gestione serve a razionalizzare l'uso delle risorse idriche e le interazioni e gli equilibri fra le diverse componenti della "biosfera" intesa "come sistema" [...] nel suo aspetto dinamico» (sentenze n. 168 del 2008, n. 378 e n. 144 del 2007)» (sentenza n. 246 del 2009).

Ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), la dichiarazione di illegittimità costituzionale va estesa, in via consequenziale, all'art. 5, comma 6, della legge regionale impugnata, secondo cui «Nelle more dell'espletamento delle procedure di cui all'articolo 4, i comuni afferenti ai disciolti Ambiti territoriali ottimali presso i quali non si sia determinata effettivamente l'implementazione sull'intero territorio di pertinenza della gestione unica di cui all'art. 147, comma 2, lett. b), del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni, con deliberazione motivata da assumere entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono adottare le forme gestionali del comma 7 dell'articolo 4». L'annullamento di quest'ultima disposizione rende infatti inapplicabile il citato art. 5, comma 6.

La Corte Costituzionale si è pronunciata, su altri importanti aspetti, compresa la definizione del regime tariffario, per i quali si rimanda alla lettura integrale della Sentenza.

Alla luce del quadro fornito dalla Corte Costituzionale, si ritiene di sottoporre alla Vostra attenzione la necessità di rivalutare le decisioni assunte dagli organi di questo Ente in merito alle modalità di gestione del servizio idrico, tenuto conto che la gestione diretta si pone in contrasto con la vigente normativa in materia.

Si allega la Circolare dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei servizi di pubblica utilità, prot. n. 4586 del 18 maggio 2017.

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Anna Giunta

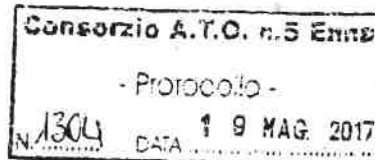


REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E
DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'
L'Assessore



Prot. 1586/13

18 DIC 2017

OGGETTO: Riorganizzazione del servizio idrico integrato in Sicilia - Legge regionale 11 agosto 2015, n.19 - Sentenza della Corte Costituzionale n.93 del 4 maggio 2017 - Adempimenti delle Assemblies Territoriali Idriche - Atto di indirizzo.

Ai Comuni dell'Isola -

Ai Commissari straordinari e liquidatori delle Autorità d'Ambito Ottimale in liquidazione dell'Isola

Alle Assemblies Territoriali Idriche dell'Isola
per il tramite dei Commissari straordinari e liquidatori delle Autorità d'Ambito Ottimale

e, p.c.

On.le Presidente della Regione

Al Dirigente Generale del
Dipartimento regionale dell'Acqua
e dei Rifiuti

E' a tutti noto, e gli organi di stampa ne hanno dato ampia diffusione, che la Corte Costituzionale, con la sentenza n.93/2017, depositata il 4 maggio 2017, in esito al giudizio promosso dallo Stato, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dei seguenti articoli della Legge regionale 11 agosto 2015, n.19:

- art.3, comma 3, lettera i);
- art.4, commi 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 12;
- art.5, commi 2 e 6;
- art.7, comma 3;
- e art.11.





Regione Siciliana
ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E
DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'
L'Assessore

Semplificando, va premesso che la legge regionale n.19/2015 conteneva fondamentalmente tre ordini di disposizioni: (a) quelle attinenti alla disciplina degli Ambiti territoriali ottimali e dei nuovi Enti di Governo, (b) quelle relative alla gestione e (c) quelle relative alla tariffa del SII.

Va da subito rilevato che le disposizioni regionali dichiarate incostituzionali non concernono la disciplina dei nuovi Enti di Governo del servizio idrico integrato (a) che rimane integra, vigente ed applicabile nelle modalità definite dal legislatore regionale.

Rimane così assolto il compito assegnato al legislatore regionale dalla normativa statale, così come chiarito nella giurisprudenza della Corte Costituzionale, che era limitato proprio all'emanazione di detta disciplina di riordino della *governance* del servizio idrico integrato, a seguito delle soppressione delle precedenti Autorità d'Ambito imposta dalla normativa statale.

Infatti, le disposizioni regionali dichiarate incostituzionali, per contrasto con norme statali e/o comunitarie, attengono fondamentalmente:

- alla gestione del servizio idrico integrato (b);
- ed alla tariffa del servizio idrico integrato (c).

La Corte costituzionale ha dunque ribadito, anche nei confronti della Regione Siciliana, che le forme di gestione e le modalità di affidamento al soggetto gestore (b), nonché la disciplina della tariffa del servizio idrico integrato (c) rientrano nella competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza e di tutela dell'ambiente, fermo restando, anche per il legislatore statale, il rispetto della normativa comunitaria.

Ciò premesso, pertanto, considerato:

- che il legislatore regionale era chiamato a disciplinare solo l'assetto organizzativo: ambiti territoriali ed enti di governo degli ambiti (a);
- che la gestione del servizio (b) rimane disciplinata dalla normativa statale di derivazione comunitaria;





Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E
DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'
L'Assessore

- e che la disciplina della tariffa del servizio idrico integrato (e) rimane affidata ad una Autorità indipendente statale (AEEGSI),

va da sé che il venire meno delle disposizioni dichiarate incostituzionali non comporta vuoti normativi che rendano necessario un nuovo intervento del legislatore regionale, nei termini che di seguito saranno illustrati, ben potendosi ricostruire un unitario quadro normativo di riferimento, composto dalle disposizioni regionali non impugnate e dalle norme statali, anche di derivazione comunitaria.

I. Assetto organizzativo del servizio idrico integrato nella Regione siciliana post sentenza n.93/2017 della Corte Costituzionale.

L'assetto delle funzioni di regolazione, vigilanza e controllo in materia di servizio idrico integrato (di seguito: SII) rimane disciplinato dall'art.3, Lr. n.19/2015 cit., che non è stato interessato dalle censure di incostituzionalità della Corte Costituzionale, se non limitatamente alla previsione di cui al comma 3, lettera i); circostanza quest'ultima che non pregiudica la disciplina regionale.

Questo Assessorato regionale in merito all'assetto organizzativo del SII, considerato che l'art.3, Lr. n.19/2015 cit. non era stato oggetto di impugnativa da parte dello Stato, ha dato da subito impulso all'attuazione dello stesso.

Va ricordato al riguardo che:

- con Decreto Assessoriale n. 75 del 29/01/2016, in attuazione del primo comma di detto art.3, Lr. n.19/2015 cit., sono stati individuati i confini dei nove Ambiti territoriali edinali in cui il territorio siciliano viene suddiviso ai fini della gestione del servizio idrico integrato; individuazione che ripropone la delimitazione già esistente ai sensi del D.P. Reg. n. 114 del 16 maggio 2001 e successivo D.P. Reg. n. 16 del 29 gennaio 2002, stante l'impossibilità geofisica di delimitarli in modo differente (vedi relazione allegata al decreto assessoriale);

- di seguito, con Circolare prot. n.1369/Cab del 7 marzo 2016 sono stati forniti i necessari chiarimenti per l'omogenea attuazione dei commi 2 e 3, lettera a) dell'art.3 cit., che disciplinano il



Regione Siciliana

**ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E
DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ
L'Assessore**

nuovo assetto organizzativo del servizio idrico integrato nella Regione siciliana, imperniato sui nuovi enti di governo dell'ambito, denominati Assemblee territoriali idriche (di seguito: ATI), specificando modalità idonee per insediamento e approvazione statuto delle ATI.

- infine, con Circolare prot. n. 7394 del 22 novembre 2016 è stato emanato un atto di indirizzo per l'avvio operativo delle ATI, specificandone le modalità per il funzionamento, anche con riferimento al transito del personale (art.7, l.r. n.19/2015 cit.).

Le predette modalità rimangono tutte vigenti ed efficaci, considerato che la sentenza della Corte Costituzionale, come anticipato, non ha in alcun modo interferito con le stesse.

Ad oggi, tuttavia, si riscontra che, in esito alle predette Circolari ed Atti di indirizzo, il percorso non è stato ancora completato, registrandosi che:

- le ATI risultano insediate in otto ambiti (PA, CT, TP, RG, SR, AG, EN, ME);
- le ATI insediate, sia pure con graduazioni differenti, non sono tuttora pienamente operative e non sono dunque subentrare a pieno titolo, come previsto dalla legge, nelle funzioni già attribuite alle Autorità d'Ambito Ottimale in liquidazione, con grave pregiudizio per l'intero settore del servizio idrico integrato e, non ultimo, per la collettività.

Pertanto, nel richiamare tutti i Comuni dell'Isola alla propria responsabilità in ordine all'attuazione della legge (che, come si vedrà, è propedeutica all'erogazione delle risorse), si ribadisce che il mancato insediamento formale dell'ATI, la mancata approvazione del suo statuto ed il mancato avvio operativo, comporterà l'attivazione dei poteri sostitutivi, come previsto dalla normativa statale.

2. Assetto gestionale del servizio idrico integrato nella Regione siciliana *post* sentenza n.93/2017 della Corte Costituzionale.

Come anticipato, le norme della legge regionale n.19/2015 cit. dichiarate incostituzionali attengono in buona parte ad aspetti correlati alla gestione del servizio, che sono interamente disciplinati dalla normativa statale, anche di derivazione comunitaria.



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E
DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'
L'Assessore

Si ribadisce al riguardo che non vi sono vuoti normativi.

In breve, si riassume di seguito il quadro normativo oggi vigente in ambito regionale, composto dalle norme regionali non dichiarate incostituzionali in tema di gestione e dalle norme statali e comunitarie.

Il richiamo non è esaustivo, ma limitato alle disposizioni che oggi, una volta completato l'avvio operativo delle ATI, richiedono immediata attuazione.

A) Unicità della gestione in ciascun ambito territoriale ottimale.

In tema di gestione del SII, il quadro normativo oggi vigente, a seguito della dichiarazione d'incostituzionalità dell'art.3, comma 3, lettera f), dell'art. 4, comma 7 e 8, e dell'art.5, comma 6, risulta imperniato sul principio dell'unicità della gestione in ciascun ambito territoriale ottimale, nel rispetto del quale le ATI, secondo gli adempimenti di seguito declinati, dovranno affidare il SII.

In sintesi:

- le ATI devono approvare e/o aggiornare il Piano d'Ambito di cui all'art.149, D.Lgs. n.152/2006 cit. (art.3, comma 3, lettera b; v. anche art.172, D.Lgs. cit.);

- le ATI, nel rispetto del Piano d'ambito e del principio di unicità di gestione per ciascun ambito territoriale ottimale, devono quindi scegliere la forma di gestione, per l'ambito territoriale di competenza, fra quelle previste e consentite dall'ordinamento europeo e devono affidare la gestione del SII, stipulando la convenzione ed il disciplinare (art.3, comma 3, lettera f) l.r. n.19/2015 cit. e art.149-bis, D.Lgs. n.152/2006 cit.; v. anche art.172, D.Lgs. cit.);

- tale affidamento, essendo venute meno le norme regionali dichiarate incostituzionali, dovrà essere effettuato a favore di un gestore unico d'ambito (art.147, comma 2, lett. b) e art.149-bis, D.Lgs. n.152/2006 cit.);

- in particolare, ai sensi dell'art.149 bis, D.Lgs. n.152/2006 cit. "*L'ente di governo dell'ambito (le ATI, n.d.r.), nel rispetto del piano d'ambito di cui all'articolo 149 e del principio di unicità della gestione per ciascun ambito territoriale ottimale, delibera la forma di gestione fra quelle previste dall'ordinamento europeo provvedendo, conseguentemente, all'affidamento del servizio nel rispetto*

[Handwritten signature]



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E

DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

L'Assessore

della normativa nazionale in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica. L'affidamento diretto può avvenire a favore di società interamente pubbliche, in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento europeo per la gestione in house, comunque partecipate dagli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale.”;

- com'è noto, le forme di gestione previste dall'ordinamento europeo sono tre: *società pubblica in house* (nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa europea per la gestione *in house*); *gestore privato* individuato con gara ad evidenza pubblica; *società mista pubblico-privata* preceduta da gara a doppio oggetto;

- per quanto detto, anche la disposizione di cui all'art.4, comma 13, l.r. n.19/2013 cit., secondo la quale *“I singoli comuni, per la gestione del servizio idrico integrato, possono consorziarsi costituendo società consortili ad esclusivo capitale pubblico.”*, potrà avere attuazione sempre nel rispetto del principio dell'unicità di gestione d'ambito (e cioè, in detto caso, tutti i Comuni dell'ambito territoriale di competenza possono consorziarsi costituendo una società consortile ad esclusivo capitale pubblico (*in house*), individuata dall'ATI come gestore unico d'ambito);

- in particolare, si ricorda che, la scelta della forma di gestione va effettuata sulla base di un'apposita relazione, nel rispetto di quanto disposto dall'art.34, comma 20, D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, che così dispone:

“Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste.”; nonché dall'art.13, comma 25-bis, D.L.23 dicembre 2013, che così dispone *“Gli enti locali sono tenuti ad inviare le relazioni di cui all'articolo 34, commi 20 e 21, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, all'Osservatorio per i servizi pubblici locali*



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E
DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'
L'Assessore

istituito presso il Ministero dello sviluppo economico nell'ambito della risorsa umana, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente e comunque senza maggiori oneri per la finanza pubblica, che provvederà a pubblicarle nel proprio portale telematico contenente dati concernenti l'applicazione della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica sul territorio."

- si rassegna da ultimo, per completezza, che ai sensi dell'art.172, comma 1, D.Lgs. n.152/2006 che gli Enti di governo degli ambiti dovevano provvedere alla redazione del Piano d'Ambito di cui all'articolo 149, nonché a scegliere la forma di gestione e ad avviare la procedura di affidamento del SH, entro il termine perentorio del 30 settembre 2015 (sul punto, v. *infra*, *sub* 4).

B) Eccezioni al principio di unicità della gestione in ciascun ambito territoriale ottimale.

Le uniche eccezioni alla gestione unica per ciascun ambito territoriale ottimale, consentite in ambito regionale, a seguito della dichiarazione d'incostituzionalità dell'art.3, comma 3, lettera i), dell'art. 4, comma 7 e 8, e dell'art.5, comma 6, sono quelle previste dal legislatore statale.

L'art.147, comma 2 bis, lettere a) e b), D.Lgs. n.152/2006 cit. a tale riguardo così dispone:

"Sono fatte salve:

a) le gestioni del servizio idrico in forma autonoma nei comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti già istituite ai sensi del comma 5 dell'articolo 148;

b) le gestioni del servizio idrico in forma autonoma esistenti, nei comuni che presentano contenzialmente le seguenti caratteristiche: approvvigionamento idrico da fonti qualitativamente pregiate; sorgenti ricadenti in parchi naturali o aree naturali protette ovvero in siti individuali come beni paesaggistici ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; utilizzo efficiente della risorsa e tutela del corpo idrico. Ai fini della salvaguardia delle gestioni in forma autonoma di cui alla lettera b), l'ente di governo d'ambito territorialmente competente provvede all'accertamento dell'esistenza dei predetti requisiti."



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E
DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ
L'Assessore

Quanto specificamente alla eccezione di cui alla riportata lettera b) dell'art.147, comma 2 bis, D.Lgs. n.152/2006 cit., rimane per legge nella responsabilità dell'ATI territorialmente competente l'accertamento dell'esistenza dei requisiti ivi previsti.

Trattandosi di disposizione di legge statale, che richiede una applicazione omogenea sull'intero territorio nazionale secondo l'interpretazione data dalla competente Autorità statale, si richiamano le ATI all'osservanza dei chiarimenti interpretativi forniti dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (v. Parere prot. n.7069 del 18 aprile 2016, allegato alla presente).

C) Norme di prima applicazione per il conseguimento del principio di unicità della gestione all'interno dell'ambito territoriale ottimale.

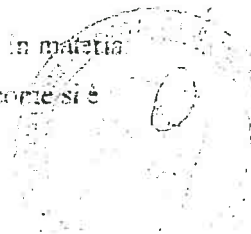
Il quadro normativo vigente *post* sentenza della Corte Costituzionale presenta, infine, norme di prima applicazione, di cui occorrerà tenere conto per il conseguimento del principio di unicità della gestione all'interno dell'ambito territoriale ottimale e cioè:

- il disposto derivante dalla lettura congiunta dei commi 9, 10 e 11 dell'art.4, commi 1- n.19/2015 cit., il cui campo di applicazione è limitato a: 1) società a capitale interamente pubblico; 2) che già gestiscono il servizio idrico integrato;
- i commi 2 e 3 dell'art.173, D.Lgs. n.152/2006 e succ. mod.

Trattasi di disposizioni -regionali, le prime e statali, le seconde- che, in una lettura coordinata, al fine di garantire il conseguimento del principio di unicità della gestione all'interno nell'ambito territoriale ottimale, hanno l'obiettivo comune di prevedere modalità idonee ad accelerare i percorsi per il superamento della frammentazione della gestione all'interno di ciascun ambito.

3. Tariffa.

Come anticipato, sono state dichiarate incostituzionali anche le disposizioni regionali in materia di tariffa del SI (c): art.11, art.5, comma 2, ed art. 7, comma 3. La Corte costituzionale, come si è



REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E
DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'
L'Assessore

detto, riconduce la disciplina della tariffa del servizio idrico integrato ai titoli di competenza di cui all'art. 117, secondo comma, lettere e) e s). Cost. e, quindi, alla tutela della concorrenza ("l'uniforme metodologia tariffaria adottata dalla legislazione statale garantisce, in primo luogo, un trattamento uniforme alle varie imprese operanti in concorrenza tra loro, evitando che si producano arbitrarie disparità di trattamento sui costi aziendali, conseguenti a vincoli imposti in modo differenziato sul territorio nazionale"). Il nesso della previsione con la tutela della concorrenza si spiega anche perché la regolazione tariffaria deve assicurare l'equilibrio economico-finanziario della gestione e l'efficienza e affidabilità del servizio") ed alla tutela dell'ambiente ("sotto altro profilo, attraverso la determinazione della tariffe il legislatore statale fissa livelli uniformi di tutela dell'ambiente, perseguendo la finalità di garantire la tutela e l'uso delle risorse idriche secondo criteri di solidarietà e salvaguardando così la vivibilità dell'ambiente e le aspettative e i diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale. La finalità della tutela dell'ambiente è anche posta alla base della scelta delle tipologie dei costi che la tariffa è diretta a recuperare, tra i quali il legislatore ha incluso espressamente quelli ambientali").

Per la Corte costituzionale "le norme regionali impugnate, attribuendo alla Giunta regionale il compito di definire e approvare i modelli tariffari del ciclo idrico relativi all'acquedotto e alla fognatura, si pongono in aperto contrasto con la disciplina statale che detta le funzioni e le sfere di competenza relative alla regolazione tariffaria del SII".

Da quanto detto, ne deriva che continuano ad applicarsi in ambito regionale norme statali e provvedimenti tariffari dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas ed il Sistema Idrico (AEEGSI), che continua ad esercitare i suoi poteri anche nei confronti delle gestioni del SII dell'Isola.

Va da sé che ha esaurito la sua efficacia applicativa anche l'art. 13 bis della l.n. n.1972015 cit. che introduceva un periodo transitorio rispetto all'attuazione dell'art.11. l.n. n.19/2015 cit. dichiarato incostituzionale.



Regione Siciliana

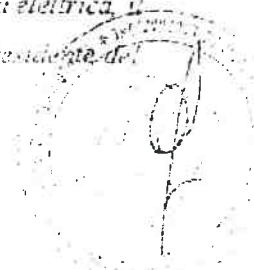
ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E
DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'
L'Assessore

4. Gestione del SII: adempimenti delle ATI. Interventi sostitutivi.

In conclusione, confermate le modalità di avvio delle ATI (v. *supra* sub 1), richiamate le vigenti disposizioni di legge che disciplinano la gestione del SII (v. *supra* sub 2), si evidenzia che per gli ambiti territoriali ad oggi privi di un gestore unico per l'intero ambito territoriale (RG, SR, ME, TP, CT, PA), una volta completato l'avvio operativo delle ATI, considerato l'notevole ritardo rispetto alla tempistica imposta dal legislatore statale (il cui termine era fissato al 30 settembre 2015 ex art. 172, comma 1, D.Lgs. n.152/2006 cit.), le ATI, dovranno senza ulteriore indugio procedere a tutti i passaggi di legge illustrati *supra* sub n.2 e cioè estrema sintesi:

- redazione/aggiornamento del Piano d'Ambito;
- scelta della forma di gestione;
- affidamento del SII ad un gestore unico d'ambito.

In ordine ai predetti adempimenti, com'è noto, l'art.172, D.Lgs. n.152/2006 cit., al comma 4, sostituito più di recente dall'art.7, comma 1, lett. i), D.L. 12 settembre 2014, n.133 (c.d. Salocca Italia), prevede che *"Qualora l'ente di governo dell'ambito non provveda nei termini stabiliti agli adempimenti ai cui ai commi 1, 2 e 3 o, comunque, agli ulteriori adempimenti previsti dalla legge, il Presidente della regione esercita, dandone comunicazione al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, i poteri sostitutivi, ponendo le relative spese a carico dell'ente inadempiente, determinando le scadenze dei singoli adempimenti procedurali e avviando entro trenta giorni le procedure di affidamento. In tali ipotesi, i costi di funzionamento dell'ente di governo riconosciuti in tariffa sono posti pari a zero per tutta la durata temporale dell'esercizio dei poteri sostitutivi. Qualora il Presidente della regione non provveda nei termini così stabiliti, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, entro i successivi trenta giorni, segnala l'inadempienza al Presidente del*





Regione Siciliana

**ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E
DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'
L'Assessore**

Consiglio dei Ministri che nomina un commissario ad acta, le cui spese sono a carico dell'ente inadempiente. La violazione della presente disposizione comporta responsabilità erariale."

Va evidenziato in proposito che il "Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana - Attuazione degli interventi prioritari e individuazione delle aree di intervento strategiche per il territorio", firmato il 10 settembre 2014 dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Presidente della Regione Siciliana e avente ad oggetto la pianificazione delle risorse finanziarie per gli interventi ritenuti prioritari e inseriti nel masterplan ivi al eguito, all'art.3 comma 5, lettera ii, con riguardo al SII, così dispone:

"Per quanto concerne gli interventi relativi al settore strategico "Ambiente", le Parti si impegnano affinché:

i) negli ambiti o bacini territoriali ottimali in cui si debba ancora ottemperare agli adeguamenti di cui all'art. 172 commi 1, 2 e 3 del D. Lgs. 152/2006, come sostituito dall'art. 7 comma 1 della legge 164/2014 (cd. Sblocca Italia), venga accelerato l'avvio delle procedure di affidamento ai sensi del comma 4 del medesimo art. 172, tenendo conto che risulta ormai scaduto il termine perentorio da ultimo fissato alla data del 30 settembre 2015 per l'adozione dei relativi provvedimenti. Tali affidamenti saranno disposti in conformità con normativa vigente dall'Ente idrico in corso di costituzione ai sensi della nuova legge di riordino del servizio di cui si è dotata la Regione Siciliana (legge 2 dicembre 2015, n. 19)".

Si richiamano pertanto i Comuni alla responsabilità in ordine alla celere attuazione delle disposizioni di legge sopra richiamate, anche considerando l'importanza per questa Regione di potere accedere alle risorse finanziarie per le infrastrutture nel settore del servizio idrico integrato.

Per quanto detto, tenuto conto:

- che il richiamato D.L. 12 settembre 2014, n.133 assegnava il termine di un anno dalla sua entrata in vigore, fissando la data del 30 settembre 2015 per l'affidamento del servizio ad un gestore unico d'ambito;

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E

DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'

L'Assessore

- che solo con la sentenza n.93/2017 della Corte costituzionale si è consolidato il quadro normativo di riferimento in ambito regionale;

- che occorre, tuttavia, imprimere una accelerazione, come richiesta dall'Autorità statale;

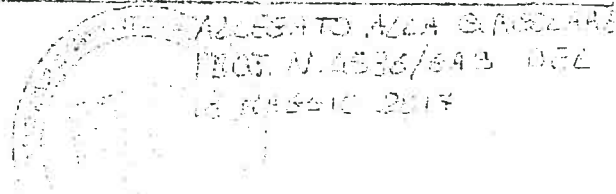
si assegna il termine di sei mesi dalla presente per redigere/aggiornare il Piano d'Ambito, scegliere la forma di gestione e avviare la procedura di affidamento del SII, pena l'attivazione dei poteri sostitutivi previsti dall'art.172, comma 4, D.Lgs. n.152/2006 cit.





*Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*
DIREZIONE GENERALE PER LA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO
E DEL PAESAGGIO

Divisione II - Tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche, idrografia idrografica



- Alla Regione Lombardia
Direzione Generale
Ambiente, energia e sviluppo sostenibile
Piazza Città di Lombardia, n. 1
20124 - Milano
ambiente@regione.lombardia.it
- All'Associazione Nazionale Autorità e Enti di
Ambito - ANEA
Via XX Settembre, 696/a
00187 - Roma
segreteria@associazioneanea.it
- c.p.c. All'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas e il
Sistema Idrico - Direzione Sistemi Idrici
Via Cavour, n.5
20100 - Milano
isidrico@geg.it
- All'Ufficio Legislativo
Sede

Oggetto: quesito su interpretazione art. 147, comma 2bis, del D.lgs. 152/06.

Sono qui pervenute richieste di parere interpretativo in merito alla nuova disposizione di cui al comma 2bis dell'art. 147 del D.lgs. 152/2006, così come modificato dall'art. 62, comma 4, della L. 221/2015, che fa salve:

a) le gestioni del servizio idrico in forma autonoma nei comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti già istituite ai sensi del comma 5 dell'articolo 143;

b) le gestioni del servizio idrico in forma autonoma, esistenti nei comuni che presentano contemporaneamente le seguenti caratteristiche: approvvigionamento idrico da fonti qualitativamente pregiate, soggetti residenti in parchi naturali o aree naturali protette ovvero in siti individuati come beni paesaggistici ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; utilizzo efficiente della risorsa e tutela del corpo idrico.

Ai fini della salvaguardia delle gestioni in forma autonoma di cui alla lettera b) l'ente di governo d'area territorialmente competente provvede all'accertamento dell'esistenza dei predetti requisiti.

In particolare:

1. con nota del 17 marzo 2014, n. 5175, la Regione Lombardia, nel rappresentare la situazione relativa allo stato di attuazione del servizio idrico integrato nel territorio lombardo, e nell'evadenzare che il

processo di aggregazione, sebbene in atto, non è completato, come ad esempio nell'ATO di Brescia che presenta una situazione maggiormente arretrata, evidenziando che:

- A. Relativamente alla disposizione di cui alla lett.a) del comma 2bis dell'art. 147 citato:
- alcuni Comuni chiedono di poter continuare a gestire in economia il servizio, "per se in nessun caso è stata prevista tale eventualità al tenore del comma 5 dell'art. 148";
 - in base alla disposizione di cui al comma 5 dell'art. 148 (abrogato dall'art. 186-bis della l. 191/2009, come modificato dall'art. 13, comma 2, della legge n.14 del 2012) la continuazione delle gestioni in economia presuppone il verificarsi dei due criteri seguenti: che si trattasse di gestione integrata dei tre segmenti del servizio e che dovesse esserci il consenso esplicito da parte dell'Autorità d'ambito.
- In assenza di una preesistente decisione in tal senso, tali gestioni si consideravano come gestioni in economia che avrebbero dovuto adempiere "all'obbligo di porre in disponibilità dei gestori reti ed impianti per rientrare nella gestione d'ambito".
- B. Relativamente alla disposizione di cui alla lett.b) del comma 2bis dell'art. 147 citato:
- tale modifica normativa ha rinviato le resistenze di diversi Comuni a entrare nella gestione d'ambito, ha rallentato "un percorso di miglioramento dei modelli gestionali, andando a consolidare alcune criticità", ha riattivato una significativa conflittualità "che potrebbe generare anche conseguenze amministrative";
 - la disposizione normativa presenta delle ambiguità interpretative su cui si chiede un chiarimento.

Ciò premesso, la Regione Lombardia propone i seguenti quesiti:

1. Lett. b) "le gestioni del servizio idrico in forma autonoma esistente..." se tale riferimento:
 - a. debba essere applicato anche a situazioni che, nel quadro legislativo precedentemente vigente, risultavano illegittime o solo a situazioni comunque legittimate (es. in base al comma 5 dell'art. 148) e che avrebbero dovuto essere superate dopo l'entrata in vigore del principio di unitarietà di gestione di un ATO;
 - b. "è riferibile anche a gestioni in economia o solo a gestioni con affidamento a gestori" che possono essere salvaguardati;
 2. Per "gestioni del servizio idrico in forma autonoma esistente" se debba farsi riferimento "esclusivamente a situazioni in cui si verifica la gestione integrata dei tre segmenti del servizio";
 3. Per i criteri indicati nel comma 2bis e che devono essere contestualmente verificati:
 - a. A quale riferimento occorre ricorrere per identificare le "fonti qualitativamente pregiate";
 - b. A quali parametri ci si deve riferire per definire l' "utilizzo efficiente della risorsa";
 - c. Se per "fonti del corpo idrico" si può fare riferimento "alla classificazione dei corpi idrici non per gli scarichi derivanti dal servizio di queste gestioni, considerando ammissibili solo i casi in cui tali classificazioni siano di buona stato sia per i corpi idrici superficiali che sotterranei".
2. Con nota del 5 aprile 2015, n. 122, l'Associazione nazionale degli enti di governo d'ambito (ANEA), su sollecito di un proprio associato, ha trasmesso a questo Ministero un quesito riguardante la corretta interpretazione della disposizione in argomento al fine di acquisire un parere terzo per darne diffusione ai propri associati. Il quesito dell'ANEA ricapita in parte le questioni già sollevate dalla Regione Lombardia, in particolare viene chiesto:

1. Cosa si intende per:
 - a) Gestioni del servizio idrico, ovvero se si debbano considerare le sole gestioni dell'intero servizio idrico integrato, come definito dall'art. 141 del D.lgs. 152/2006 o anche solo parti di esso;
 - b) Gestioni in forma autonoma, ovvero se si intenda corretta l'applicazione analogica del limite per l'attività prevalente nell'in house providing, "che porterebbe a prendere in considerazione unicamente le gestioni per le quali almeno l'80% del fatturato derivi da una gestione svolta direttamente dal Comune";

- c) Gestioni esistenti, ovvero "se debba o meno prendere in considerazione la rilevanza relativa a gestioni svolte di fatto in via diretta dai Comuni richiedenti alla data di entrata in vigore della nuova disposizione, pur in presenza di atti giuridici non conformi alla situazione di fatto".

Premessa

Prima di entrare nel merito dei quesiti posti da codesta Regione, occorre esplicitare alcune considerazioni generali sul servizio idrico integrato che consentano di evidenziare le peculiarità dello stesso e la disciplina cui deve essere assoggettato.

1. Servizio idrico integrato - Servizio pubblico di rilevanza economica: Il servizio idrico integrato è un servizio pubblico di rilevanza economica. La giurisprudenza costituzionale, nella ben nota sent. n. 325 del 2010, ha fatto propria una definizione ben più ampia della nozione di "rilevanza economica". Tale requisito, secondo la menzionata decisione della Corte costituzionale, sussiste ove ricorrano le seguenti condizioni: a) che l'attività del servizio possa avvenire in un mercato anche solo potenziale, nel senso che (...) è condizione sufficiente che il gestore possa inserirsi in un mercato ancora non esistente, ma che abbia effettive possibilità di aprire o di scegliere, presto, operatori che agiscano secondo criteri di economicità; b) che l'attività dell'attività avvenga con metodo economico, nel senso che essa, considerata nella sua globalità, deve essere svolta in vista quantomeno della copertura, in un determinato periodo di tempo, dei costi ricorrenti e non di quelli (di qualsiasi natura) compresi gli eventuali finanziamenti pubblici). Ove si prenda in considerazione la giurisprudenza amministrativa, la sussistenza del requisito della rilevanza economica, da valutare in concreto e non solo in astratto, dipende dalla possibilità che dalla gestione del servizio si producano ricavi e come tale sia contestabile sul mercato dei servizi. Sul punto si tende ad adottare, dunque, un criterio che tiene conto delle peculiarità del caso concreto, quali l'effettiva struttura del servizio, le concrete modalità del suo espletamento, i suoi specifici contenuti economico organizzativi, la natura del soggetto chiamato ad espletarlo, la disciplina normativa del servizio (Cons. Stato, sez. VI, 18 dicembre 2012, n. 6482).

Ebbene, alla luce di un criterio così vasto, non vi è dubbio che il SII è caratterizzato da "rilevanza economica" dovendo garantire la copertura dei costi di esercizio e d'investimento attraverso gli introiti da tariffa secondo i principi contenuti in "chi usa paga", "chi inquina paga". La rilevanza economica del servizio ne implica l'assoggettabilità alle regole della concorrenza nel rispetto degli artt. 14 e 106 del Trattato di Funzionamento dell'Unione Europea.

2. Integrazione verticale del SII e unicità della gestione: Partendo dalla definizione stessa di servizio idrico integrato di cui all'art. 141, comma 2, del D.lgs. 152/2006 "Il servizio idrico integrato è costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili di fognatura e di depurazione delle acque reflue, e deve essere gestito secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie. Le presenti disposizioni si applicano anche agli usi industriali delle acque gestite nell'ambito del servizio idrico integrato." appare chiaro l'intento del Legislatore di superare la frammentazione verticale della gestione della risorsa idrica. L'unificazione della filiera dell'utilizzo della risorsa fino alla depurazione delle acque reflue ha lo scopo di ricondurre ad un'unica gestione su la garanzia di accesso al bene acqua che la responsabilità di tutela della risorsa imponendo in capo ai gestori la responsabilità di provvedere, oltre che della distribuzione di acqua potabile (D.lgs. 31/2001), anche alla raccolta, convogliamento e adeguato trattamento depurativo delle acque reflue (direttiva 91/271/CEE), coniugando le strategie di tutela e risanamento con quelle di erogazione di un servizio qualitativamente idoneo a soddisfare i fabbisogni degli utenti e di tutela della risorsa idrica ad un prezzo conveniente, ovvero mediante politiche tariffarie idonee al recupero dei costi dei servizi idrici, compresi quelli ambientali e i costi relativi alla risorsa, sulla base del principio "chi inquina paga".

Secondo il richiamato principio "chi inquina paga", gli utenti del servizio idrico integrato si devono far carico anche dell'onere di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici così come imposti dalla Direttiva 2000/60/CE. Pertanto, il legislatore ha ritenuto necessario e fondamentale creare livelli decisionali unici, sinergici e cooperanti, poiché la presenza di un centro decisionale unico (Lice di Governo d'Ambito), nell'unità logica dell'Ambito Territoriale Originale intesa come unità minima di organizzazione del servizio, consente:

- l'armonizzazione della programmazione e della pianificazione degli interventi, sia emergenziali che di medio/lungo periodo;
- il raggiungimento di obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità del servizio attraverso l'aggregazione della domanda e dell'offerta del servizio secondo logiche imprenditoriali;
- la scelta del modello gestionale più idoneo e rispondente alle esigenze sociali, ambientali e territoriali di riferimento.

L'affidamento della gestione, nel rispetto delle regole della concorrenza, ad un unico soggetto gestore con adeguata dimensione organizzativa ed industriale capace di soddisfare le esigenze del territorio di riferimento, garantisce, o dovrebbe garantire:

- un servizio efficiente, efficace ed economico ad un prezzo conveniente grazie al conseguimento di economie di scala e maggiore produttività;
- un'adeguata gestione e sostenibilità sociale e ambientale dell'uso della risorsa;
- la capacità di rispondere agli impegni finanziari di assumere e di realizzare gli investimenti necessari e il perseguimento dell'innovazione.

Al fine della necessaria integrazione verticale del servizio, non deve in senso contrario la disposizione di cui all'art. 156 del citato D.lgs. 152/2006 in cui si dispone che " ... qualora il servizio idrico sia gestito separatamente, per effetto di particolari convenzioni o concessioni, la relativa tariffa è riscossa dal gestore del servizio di acquedotto". Tale norma, di natura transitoria, è intesa a disciplinare quelle situazioni che, all'entrata in vigore della legge 36/91 istitutiva del servizio idrico integrato, risultano salvaguardate per effetto dell'art. 10, comma 1 della medesima L. 36/94 che sanciva "Le società e le imprese concessionarie di servizi alla data di entrata in vigore della presente legge ne mantengono la gestione fino alla scadenza della relativa concessione".

3. Affidamento del Servizio idrico integrato: per quanto riguarda le forme di gestione, con la Legge "Sblocca Italia" si è provveduto a colmare il vuoto normativo creatosi a seguito del referendum abrogativo dell'art. 23 bis del d.l. n. 112/2008, e della declaratoria di incostituzionalità dell'art. 4 del d.l. n. 138/2011. Secondo il Consiglio di Stato, sez. VI, 11 febbraio 2013, n. 762, la declaratoria di incostituzionalità dell'art. 4 del d.l. n. 138/2011 ha comportato il venire meno del principio dell'eccezionalità del modello *in house* per la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. Così che la scelta dell'ente locale sulle modalità di organizzazione dei servizi pubblici locali, e in particolare l'opzione tra modello *in house* e ricorso al mercato, si deve basare sui consueti parametri di esercizio delle scelte discrezionali, vale a dire: valutazione comparativa di tutti gli interessi pubblici e privati coinvolti; individuazione del modello più efficiente ed economico; adeguata istruttoria e motivazione. In particolare, il citato art. 7, comma 1, lettera d) dello Sblocca Italia ha introdotto l'art. 149 bis al d.lgs. 152/2006 che, nel disciplinare l'affidamento del servizio nel rispetto del piano d'ambito di cui all'art. 149 del d.lgs. 152/2006 e del principio di unicità della gestione, rimanda all'ordinamento europeo relativamente alla forma di gestione. L'art. 149-bis del d.lgs. n. 152 del 2006 precisa che l'affidamento del servizio deve avvenire in una delle forme previste dall'ordinamento europeo, nonché nel rispetto della normativa nazionale in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica. La disposizione conferma (codificandola in una norma di diritto positivo) l'impostazione della giurisprudenza costituzionale, identificando le forme di gestione del SII in quelle stabilite dall'Unione Europea.

Il riferimento all'“*ordinamento europeo*” implica che le forme di gestione del SII sono da individuare: a) nell'affidamento del servizio con procedura di evidenza pubblica, nel rispetto dei principi del Trattato di funzionamento dell'Unione Europea; b) nell'affidamento del servizio a società mista il cui socio privato sia scelto mediante procedura ad evidenza pubblica; c) nell'affidamento del servizio a soggetto interamente pubblico *in forme*, purché l'affidatario disponga dei requisiti individuati dalla giurisprudenza dell'Unione Europea. Ovvero, all'affidamento *in house* *promoting* al ricorrere dei rigorosi presupposti imposti dalla disciplina comunitaria e consolidata dalla nutria giurisprudenza europea (“controllo analogo”, “prevalenza dell'attività” e “partecipazione pubblica”).

4. **Gestione diretta o in economia:** come visto, la normativa nazionale, coerentemente a quella europea, ha previsto come unica possibilità di gestione autonoma per il servizio idrico integrato, servizio pubblico locale a rete di rilevanza economica, quella a favore di soggetto a capitale interamente pubblico, nel rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza comunitaria per la gestione *in house*, escludendo quindi la gestione diretta o in economia.

5. **Articolo 147 comma 2bis, lett. a):** La disposizione in esame fa salve le sole gestioni in forma autonoma del servizio idrico integrato nei comuni sotto i 1000 abitanti esistenti alla data di entrata in vigore della stessa, istituite, però, ai sensi dell'ex art. 148, comma 5, del d.lgs. 152/2006. Pertanto, ai fini di una concreta interpretazione occorre comprendere quali erano le condizioni imposte dal citato art. 148, comma 5, prima della sua abrogazione, affinché i Comuni montani, con popolazione sotto i mille abitanti, potessero svolgere la gestione in forma autonoma del servizio idrico integrato.

Il comma 5, dell'art. 148 del D.lgs. 152/2006 come sostituito dall'art. 2, comma 14, del D.lgs. 16 gennaio 2008, alla data di abrogazione, intervenuta con la L. 23 dicembre 2009, n. 191, come modificata dal d.l. 29 dicembre 2011, n. 216, prevedeva che “*Ferma restando la partecipazione obbligatoria all'Autorità d'Ambito di tutti gli enti locali ai sensi del comma 1, l'adesione alla gestione unica del servizio idrico integrato è facoltativa per i Comuni con popolazione fino a 1000 abitanti inclusi nel territorio delle amministrazioni montane, a condizione che gestiscano l'intero servizio idrico integrato, e previo consenso dell'Autorità d'Ambito competente*”. Ovvero, la partecipazione alla gestione unica del servizio idrico integrato era facoltativa per i Comuni montani con popolazione fino a 1000 abitanti, purché gestissero l'intero servizio idrico integrato e previo consenso dell'allora Autorità d'Ambito.

È importante sottolineare che l'aggregazione dei comuni in ambiti territoriali voluta dal legislatore, con la L. 36/1974 prima e con il D.lgs. 152/2006 dopo, aveva lo scopo fondamentale di consentire il superamento delle frammentazioni gestionali e conseguenti livelli inefficienti, efficaci ed economici del servizio idrico integrato, degli assetti produttivi e infrastrutturali. La deroga a tale principio, disposta dall'ultimo comma dell'abrogato art. 148, aveva lo scopo di consentire ai piccoli comuni montani con popolazione fino ai 1000 abitanti, collocati in territori con caratteristiche orografiche e morfologiche vaste e complesse, di erogare il servizio idrico alla comunità perché, in ragione proprio delle loro caratteristiche territoriali, non risultava economicamente vantaggioso e conveniente la loro adesione al SII. Ovvero, la gestione unica anche per questi comuni non garantiva l'economicità e l'efficienza del servizio così come voluto dalle leggi in materia.

Trattandosi di deroga al principio generale di unità della gestione, le condizioni del limite demografico di 1000 abitanti, della natura di comune montano e dell'esistenza di una gestione autonoma già istituita ai sensi dell'ex art. 148, comma 5 del d.lgs. 152/2006, ovvero del necessario consenso da parte dell'allora Autorità d'Ambito, sono necessarie, tassative e imprescindibili ai fini della salvaguardia delle gestioni in forma autonoma del servizio idrico integrato in essere. Pertanto, tale deroga, a norma dell'art. 14 delle preleggi, non può essere applicata oltre i casi e i tempi in essa considerati. Pertanto, possono considerarsi salvaguardate solo quelle gestioni che alla data di entrata in vigore dell'art. 147, comma 2bis, così come modificato dall'articolo 7, comma 1, lett. b), del d.l. n. 133 del 2014, abbiano tutti i requisiti di legge ed abbiano avuto, *allo tempore*, l'assenso dell'Ente di Governo d'Ambito.

Ciò premesso, di seguito la risposta ai quesiti

Parere

Si chiede:

1. Art. 147, comma 2bis lett. b) "*le gestioni del servizio idrico in forma autonoma esistenti...*" se tale riferimento:
 - a. debba essere applicato anche a situazioni che nel quadro legislativo vigente risultano illegittime o solo a situazioni comunque legittimate (es. in base al comma 5 dell'art. 148) e che avrebbero dovuto essere superate dopo l'entrata in vigore del principio di unità di gestione di un ATO;
 - b. "*è riferibile anche a gestioni in economia o solo a gestioni con affidamento a gestori*" che possono essere salvaguardati;

a questi, per omogeneità di argomenti, si aggiungono i quesiti presentati da ANEA, relativi al concetto di gestioni del SII, a gestioni in forma autonoma e a gestioni esistenti.

Al fine della risposta ai quesiti in questione, è necessario premettere le peculiarità che distinguono le due tipologie di deroga all'unità della gestione previste dall'art. 147, comma 2bis del D.lgs. 152/2006.

La prima, disciplinata dalla lettera a) è una disposizione che *sette* alla tutela dell'ambiente, con precedenza rispetto alla natura dei servizi pubblici locali, perché giustifica la possibilità di deroghe all'unità della gestione del servizio sul piano soggettivo, in ragione dell'elemento tipicamente ambientale costituito dalla peculiarità idrica delle zone comprese nei territori delle comunità montane, per cui è possibile che « i Comuni minori appartenenti alle comunità montane possano non partecipare alla gestione unica del servizio idrico integrato, e mai che la gestione del servizio sia operata direttamente da parte dell'amministrazione comunale senza formare una società a capitale interamente pubblico controllata dallo stesso Comune » (sentenza C. Costituzionale n. 246 del 2009) e che fa salvo le gestioni dei comuni montani sotto i 1200 abitanti già salvaguardate a norma dell'art. 145, comma 5 del D.lgs. 152/2006.

La seconda, disciplinata dalla lett. b), riconducibile anch'essa alla tutela ambientale, pone limiti tassativi e simultanei che devono essere verificati all'entrata in vigore della nuova disposizione e contestualizzati nel quadro amministrativo di riferimento così come disciplinato dalle norme vigenti. Si ricorda, infatti, che il nuovo quadro normativo di riferimento, così come modificato dallo Sblocca Italia e nello specifico dall'art. 149bis del d.lgs. 152/2006, riconosce al servizio idrico integrato la rilevanza economica e, ai fini dell'affidamento, sancisce il ricorso alle forme di gestione previste dall'ordinamento europeo (ovvero gara, società mista, in house).

Quindi, con riferimento al primo quesito:

- data la rilevanza economica del servizio idrico integrato, sono da escludere a priori tutte le gestioni in economia per comuni che, sebbene abbiano tutti i requisiti della norma, superano il limite demografico di cui alla lettera a);
 - parimenti sono da escludere tutte le gestioni che siano intervenute in costanza di individuazione, costituzione e operatività dell'Ente di Governo d'ambito (o delle ex Autorità d'ambito) e individuazione e affidamento a regime al gestore unico ai sensi di legge.
- Infatti, come noto, dall'entrata in vigore della L. 36/94 le originarie competenze in materia di gestione delle risorse idriche e, in particolare, quelle relative al servizio idrico integrato sono state trasferite dai singoli Comuni agli Enti di Governo d'ambito (allora autorità d'ambito), alla quale essi avrebbero dovuto, come disciplinato anche all'attualità, obbligatoriamente partecipare. In presenza dell'Ente di Governo d'ambito (ex Autorità d'ambito) e nei casi di individuazione del gestore unico e affidamento del servizio, il comune non avrebbe avuto titolo

a provvedere in proprio all'affidamento o alla gestione diretta del SII essendo spoglio delle competenze in materia e dovendo obbligatoriamente aderire alla gestione. Tuttavia, non può negarsi il fatto che in molte Regioni tali Autorità non furono istituite o che, sebbene istituite e nelle more della loro esistenza prima dell'entrata in vigore del c.d. "emendamento Calderoli" (art. 2, comma 136-bis, della Legge 23 dicembre 2009 n. 191, introdotto dall'art. 1, comma 1-quinquies della Legge 26 marzo 2010 n. 42) che ne prevede la soppressione, non ottemperarono all'individuazione del gestore unico e al relativo affidamento del SII.

Pertanto, sono da considerarsi "esistenti", in virtù della nuova disposizione di legge oggetto del presente parere, le sole gestioni in forma autonoma attuate dai Comuni attraverso l'affidamento *in house* ad enti ad essi strumentali, nel rispetto dei limiti e delle condizioni imposte dalle norme nazionali e comunitarie in materia, al fine di garantire un servizio essenziale alla cittadinanza in assenza dell'Ente di governo d'ambito o del mancato affidamento del SII al gestore unico.

2. Per "gestioni del servizio idrico in forma autonoma esistenti" si debba farsi riferimento "esclusivamente a situazioni in cui si verifica la gestione integrata dei tre segmenti del servizio";

La risposta al quesito non può che essere positiva.

Fatti salvi gli eventuali affidamenti antecedenti all'entrata in vigore della legge 36/94 e salvaguardata la norma dell'ex articolo 10, comma 3 della medesima legge, la deroga al principio di integrazione verticale del servizio non può essere ammessa per nessun altro caso.

Il caso disciplinato dalla norma in esame, consente la deroga al principio di unitaria gestionale solo se si verifica la gestione integrata del servizio, proprio in ragione del fatto che in norma in argomento prevede che siano verificate contestualmente più condizioni necessarie e imprescindibili, tra queste ci sono, in maniera complementare e indissociabile, l'approvvigionamento idrico da fonti pregiate (mediante acquedotto) e la tutela del corpo idrico (mediante la raccolta e la depurazione delle acque reflue a norma di legge). Non è pertanto possibile scindere i tre segmenti, posto che il soggetto salvaguardato deve garantire tutta la filiera dell'utilizzo dell'acqua a scopo potabile dal prelievo alla restituzione.

3. Per i criteri indicati nel comma 2bis e che devono essere contestualmente verificati:
- a. A quale riferimento occorre ricorrere per identificare le "fonti qualitativamente pregiate";
 - b. A quali parametri ci si deve riferire per definire l' "utilizzo efficiente della risorsa";
 - c. Se per "tutela del corpo idrico" si può fare riferimento "alla classificazione dei corpi idrici in base agli standard derivanti dal servizio di queste gestioni, considerando ammissibili solo i casi in cui tale classificazione siano di buona stato sia per i corpi idrici superficiali che sotterranei".

Al fine dell'applicabilità del disposto del comma 2bis dell'art. 147, lett. b), verificato in via preordinata le condizioni innanzi esplicitate, occorre accertare il ricorrere degli ulteriori e necessari presupposti indicati dalla norma e riconducibili al terzo quesito. Nel merito, si rappresenta quanto segue:

- lett. a): sono da considerarsi "fonti qualitativamente pregiate" quelle fonti, quali sorgenti o falde, caratterizzate dal possedere, sin dall'origine, requisiti di qualità tali da richiedere trattamenti di potabilizzazione di modesta entità o – in alcuni casi – pressoché inesistenti, al fine di rendere l'acqua distribuita conforme ai parametri di qualità per l'uso potabile di cui al D.lgs. 2 febbraio 2001, n. 31. Tali fonti sono infatti da destinare prioritariamente proprio all'uso potabile come sancito dall'art. 12 bis del L. 1775/1933, come modificato dall'art. 96 del D.lgs. 152/2006, che così recita "L'utilizzo di risorse prelevate da sorgenti o falde, o comunque riservate al consumo umano, può essere avvertito per un'entità da quella potabile se: a) viene garantita la condizione di equilibrio del bilancio idrico per ogni singolo fabbisogno; b) non sussistono possibilità di riutilizzo di acque reflue depurate o provenienti dalla raccolta di acque piovane, oppure, dove esistenti, tali

possibilità, il riutilizzo non risulta sostenibile sotto il profilo economico; c) esiste adeguata disponibilità delle risorse prodotte e vi è una accertata carenza qualitativa e quantitativa di fonti alternative di approvvigionamento."

- Lett. b): a norma del DPCM 4 marzo 1996 recante disposizioni in materia di risorse idriche, "L'efficienza va intesa come capacità di garantire la razionale allocazione delle risorse idriche e dei impianti nonché di ottimizzare l'impiego delle risorse interne" (punto 7.2.1 del citato DPCM). Sulla base di tale definizione si ritiene che i parametri di riferimento per verificare l'uso efficiente della risorsa idrica come inteso dalla norma in esame siano da individuarsi almeno nei livelli minimi dei servizi fissati dal citato DPCM. In particolare, sono rilevanti la dotazione idrica procapite garantita agli utenti domestici, la misurazione dei volumi erogati, la continuità del servizio, l'adeguatezza dimensionale della rete fognaria e del trattamento depurativo delle acque reflue, la minimizzazione delle perdite di rete che il citato DPCM (punto 5.5) ritiene tecnicamente accettabili nelle reti di adduzione e in quelle di distribuzione in non più del 20%.
- Lettera c): per "intato del corpo idrico" si deve intendere che, al fine del mantenimento o raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici imposti dalla Direttiva 2000/60/CE, il prelievo della risorsa, proveniente da "fonti qualitativamente pregiate", abbia luogo secondo modalità ed in quantitativi tali da non compromettere lo stato qualitativo della risorsa, ed anzi favorirne l'ulteriore miglioramento, e le acque reflue scaricate siano conformi ai parametri imposti dalla Direttiva 91/271/CEE.
Come noto, la conformità dei livelli di raccolta e trattamento delle acque reflue urbane a norma della Direttiva 91/271/CEE rappresenta un requisito indispensabile per raggiungere gli obiettivi di qualità dei corpi idrici fissati dalla direttiva 2000/60/CE, il cui rispetto è precondizione necessaria anche in funzione della compliance rispetto alla Direttiva 2000/60. Non a caso la Direttiva 91/271 è individuata tra le "misure di base" del Piano di gestione delle acque. Tuttavia, l'insufficiente livello di raccolta e trattamento delle acque reflue continua a costituire il principale fattore di inquinamento dei corpi idrici in diverse aree del Paese, tanto che il mancato o non corretto adeguamento di tali sistemi ha determinato, nel tempo, l'avvio di contenziosi comunitari. Infatti, numerosi sono gli agglomerati e aree sensibili (art. 5, paragrafo 4 della direttiva 91/271/CEE) ancora non conformi alle disposizioni della direttiva acque reflue urbane e altrettanto sono le procedure di infrazione avviate dagli organismi comunitari (causa C 363/10, sentenza di condanna emessa il 19 luglio 2012 ex art. 258 del TFUE, e lettera di messa in mora del 10 dicembre 2015 ex art. 260 del TFUE; causa C 85/13 sentenza di condanna emessa il 10 aprile 2014, procedura d'infrazione 2014/2059, potere motivato del 26 marzo 2015).
Non da ultimo e di maggior impatto, è l'EU Pilot "Caso Eu Pilot 7304/15/ENVI" del gennaio 2015 avviato dalla CF nei confronti dell'Italia relativamente alla corretta attuazione della Direttiva 2000/60/CE. Con particolare riferimento al citato EU Pilot, si rappresenta che, nell'ambito del più ampio processo di valutazione dell'attuazione della direttiva 2000/60/CE e sui correttivi contenuti nei primi Piani di gestione acque (PdG), la Commissione europea nel corso del 2012 e 2013 ha evidenziato specifiche criticità in merito al raggiungimento del buono stato di qualità dei corpi idrici entro le scadenze fissate dalla direttiva ed un eccessivo ricorso all'applicazione delle esenzioni, ex art. 4, ovvero al non corretto ricorso alla procedura di deroga/proroga rispetto al raggiungimento degli obiettivi ambientali della direttiva imputando alle Autorità titolari alla redazione degli stessi, e ancor più estensivamente, all'Amministrazione centrale titolare della competenza de qua e al sistema paese, quella di ricorrervi senza fornire adeguate motivazioni fondate sull'Analisi economica di cui all'art. 5 della Direttiva, così come invece la stessa prescrive. Da ciò è scaturita la necessità di integrare i Piani di gestione in modo coerente rispetto alle suddette disposizioni, nonché la riserva da parte degli uffici della DG ENVI di valutare la correttezza dell'aggiornamento già contenuto nei Piani di gestione approvati in data 3 marzo u.s.,

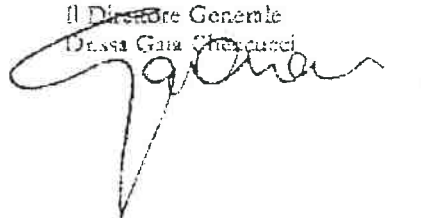
nonché delle ulteriori integrazioni che le Autorità preposte e la competente Amministrazione si è impegnata a fornire.

Pertanto, affinché il corpo idrico possa essere considerato "pulito" è necessario verificare che:

- il Comune non ricada in un agglomerato o in un'area sensibile oggetto di procedure di infrazione comunitaria per la mancata conformità alla Direttiva 91/271/CEE;
- la gestione del servizio sia in grado di attuare le misure individuate nel PDG ai fini del raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale fissati dalla Direttiva 2000/60/CE, risultato di un'analisi in termini di sostenibilità ambientale, sociale ed economico-finanziaria, in coerenza con l'analisi economica richiamata agli articoli 9 e 5 della DQV e all'art 119 del D. Lgs. 152/2006, necessarie a prevenire il deterioramento qualitativo e quantitativo e a migliorare lo stato delle acque, assicurando un utilizzo sostenibile basato sulla protezione a lungo termine delle risorse idriche disponibili nel rispetto del principio del *Full Cost Recovery*.

Il Direttore Generale

D.ssa Gira Stercoracci



N. Prot.: 0001402
Data Prot.: 01-02-2018 15:47:17
Tipo Reg.: Entrata
Cod. AOO: c_a676_aoo
Den. Amm.: Comune di Barrafranca



Comune di Barrafranca
Libero Consorzio di Fina

OGGETTO:- Dimissione da Esperto del Sindaco.-

AL SIGNOR SINDACO DEL COMUNE DI

BARRAFRANCA

Con la presente rassegno le dimissioni da esperto del Sindaco, a titolo gratuito, come da determina Sindacale nr. 15 del 10/10/2017, per motivi familiari.

L'esperienza, che ho vissuto in questi mesi, è stata per me molto importante da un punto di vista umano e ricca di soddisfazioni sul piano amministrativo.

In questi mesi mi sono speso al massimo nell'ambito delle competenze da te assegnatemi, provando a dare nuova linfa ad alcuni problemi che erano state tralasciati.

Con la speranza di essere stato all'altezza del compito, di avere corrisposto alle tue aspettative, di avere svolto un lavoro soddisfacente per la collettività e, per Barrafranca in particolare, ti auguro buon lavoro

Cordiali saluti

Vincenzo PACE

234

11/2/2018

AL SIG. SINDACO DEL COMUNE DI BARRAFRANCA
PROF. FABIO ACCARDI**OGGETTO:** DIMISSIONI DALL'INCARICO DI ESPERTO DEL SINDACO PER
GLI AFFARI GENERALI.

Io sottoscritto **Prof. Giovanni Nicolosi**, nato a Barrafranca (EN) il 30.09.1944 e quivi residente in Via Marche n. 16, rassegno, per motivi personali, le dimissioni dall'incarico fiduciario di ESPERTO DEL SINDACO PER GLI AFFARI GENERALI conferitomi da Te a titolo gratuito con determina n. 14 del 10.10.2017.

Mi è oltremodo gradita l'occasione per di ringraziarti sinceramente dell'incarico conferitomi, che ho cercato di svolgere con il massimo scrupolo, con discrezione e con assoluto senso di servizio verso il nostro Comune.

Sento, infine, il piacere e il dovere di ringraziare la Segretaria Generale del Comune, dott.ssa Anna Giunta, e tutto il personale comunale per la collaborazione istituzionale durante il mio incarico.

Cordiali Saluti.

Barrafranca, 11.01.2018

N. Prot.: 0001401
Data Prot.: 01-02-2018 15:43:10
Tipo Reg.: Entrata
Cod. AOO: c_a676_aoo
Den. Amm.: Comune di Barrafranca



Firma
Prof. Giovanni Nicolosi
Giovanni Nicolosi